

Legge regionale 7 novembre 2017, n. 42

Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali.

(BURC n. 109 dell'8 novembre 2017)

(Testo coordinato con le modifiche e integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 23 aprile 2021, n. 6; 1 marzo 2022, n.1; 7 luglio 2022, n. 21, 23 dicembre 2022, n. 52; 25 ottobre 2023, n. 47; 17 marzo 2025, n. 9)

Art. 1

(Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici regionali)

1. La procedura di liquidazione dell'Azienda forestale regionale (AFOR) è conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 2022¹ da un [commissario liquidatore nominato](#) ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della [legge regionale 16 maggio 2013, n. 25](#) (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna).
2. Le procedure di liquidazione di cui all'articolo 4 della [legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30](#) (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali), sono concluse entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
3. *La liquidazione della Fondazione regionale in house Calabria Etica è conclusa entro e non oltre il 30 dicembre 2025. Il Commissario liquidatore espleta le attività senza percepire alcuna retribuzione o compenso aggiuntivo.² Il patrimonio residuo e le attività alla stessa demandate con la relativa dotazione di risorse umane e strumentali sono assegnati all'Azienda Calabria Lavoro.³*
4. *I dipartimenti vigilanti e la struttura regionale di coordinamento, per quanto di rispettiva competenza, sotto la loro diretta responsabilità, monitorano con cadenza bimestrale l'andamento delle attività di liquidazione di cui ai commi 1 e 3 ed adottano o propongono i necessari provvedimenti ove si riscontrino ritardi ingiustificati o difficoltà operative.⁴*

¹ **L'articolo 1, comma 1, lettera a), l.r. 23 aprile 2021, n. 6, sostituisce le parole "un anno dalla entrata in vigore della presente legge" con le parole "e non oltre il 31 dicembre 2022".**

² **L'art. 8, comma 1, l.r. 1 marzo 2022, n. 1, - che modifica l'art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 23 aprile 2021, n. 6, - sostituisce dapprima le parole "31 dicembre 2021" con le parole "31 maggio 2022". In seguito, l'art. 3, comma 1, lettera a), l.r. 7 luglio 2022, n. 21, sostituisce la parola "maggio" con la parola "dicembre". Ancora, l'art. 14, comma 1, l.r. 23 dicembre 2022, n. 52, sostituisce le parole "31 dicembre 2022" con le parole "30 giugno 2023". successivamente, l'art. 17, comma 1, l.r. 25 ottobre 2023, n. 47, sostituisce le seguenti parole: "giugno 2023. A tal fine la Giunta regionale individua un commissario tra i dirigenti di ruolo o i funzionari di categoria D, senza previsione di alcun compenso" con le parole "dicembre 2024". Infine, l'art. 4, comma 1, l.r. 17 marzo 2025, n. 9, sostituisce la parola "2024" con le seguenti: "2025. Il Commissario liquidatore espleta le attività senza percepire alcuna retribuzione o compenso aggiuntivo".**

³ **Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), l.r. 23 aprile 2021, n. 6.**

⁴ **Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), l.r. 23 aprile 2021, n. 6.**

Art. 1-bis⁵

(UOA Politiche della montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo)

1. *L'Unità Operativa Autonoma "Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo", al fine di assicurarne l'autonomia, l'efficacia e la tempestività nell'attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati è assimilata alle strutture dipartimentali. La Giunta regionale è autorizzata a definirne l'articolazione interna.*

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).

⁵ **Articolo aggiunto dall'articolo 2, l.r. 23 aprile 2021, n. 6.**